



Il Prefetto della Provincia di Roma

Prot. n. 160747/2011

VISTO il precedente decreto n. 50805 del 9.03.2011 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n. 168, recante "*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale*", è stato riformulato l'elenco delle strade, sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, piano - altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, con le allegate istruzioni operative, finalizzata a garantire un'azione coordinata di prevenzione e di contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade;

VISTE le note prot. n. 12213 del 19.05.2011 e prot. n. 15002 del 13.06. 2011 con le quali l'A.S.T.R.A.L., Azienda Strade Lazio s.p.a., ha comunicato, a seguito di un riesame della classificazione richiesto da quest'Ufficio, che la S.R. n. 5 Tiburtina Valeria, dal km 0+000 al km 65+000, con esclusione delle seguenti tratte chilometriche:

- dal Km 0+000 al km 15+800;
- dal km 21+600 al km 23+100;
- dal km 26+300 al km 27+900;
- dal km 30+000 al km 34+700;
- dal km 44+100 al km 45+800;
- dal km 46+500 al km 47+500;
- dal km 59+900 al km 62+000;

e la S.R. n. 296 Via della Scafa, dal km 0+000 al km 5+000 sono state classificate come strade extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 285/1992;

CONSIDERATO a seguito dell'analisi dei dati afferenti la rilevazione dell'incidentalità stradale trasmessi dalle Forze dell'Ordine che, sulle predette strade, è stata riscontrata un'elevata percentuale di infortuni ascrivibili a condotte di guida imprudenti riconducibili, tra l'altro, alla inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;

CONSIDERATO, pertanto, che la S.R. n:5 Tiburtina Valeria, con esclusione delle tratte chilometriche sopra indicate, e la S.R. n. 296 Via della Scafa, dal km 0+000 al km 5+000, rientrano nelle categorie di strade per le quali il Prefetto può adottare il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2 della legge 1.8.2002 n. 168;



Il Prefetto della Provincia di Roma

ACQUISITO il parere favorevole dell' A.S.T.R.A.L., Ente proprietario dei tratti stradali su indicati;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 168 e, in particolare, l'art. 4;

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni e il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge il 2 ottobre 2007, n. 160 recante *“disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”*;

DECRETA

ad integrazione del provvedimento prot. n. 50805 del 9 marzo 2011 che si intende integralmente richiamato, la S.R. n. 5 Tiburtina, dal km 0+000 al km 65+000, con esclusione delle seguenti tratte chilometriche:

- dal Km 0+000 al km 15+800;
- dal km 21+600 al km 23+100;
- dal km 26+300 al km 27+900;
- dal km 30+000 al km 34+700;
- dal km 44+100 al km 45+800;
- dal km 46+500 al km 47+500;
- dal km 59+900 al km 62+000;

e la S.R. n. 296 Via della Scafa, dal km 0+000 al km 5+000, classificate come strade extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del Codice della strada, sono inserite nell'elenco delle strade sulle quali è consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice.

Le strade sopra indicate, quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E o F del Codice della strada, a seconda delle specifiche caratteristiche e a prescindere dalla classificazione effettuata dall'Ente proprietario.

L'impiego delle apparecchiature di controllo remoto del traffico é consentito esclusivamente sulle tratte urbane che conservano le caratteristiche ascrivibili alla categoria D.

L'informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che mobile, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio



Il Prefetto della Provincia di Roma

variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2007.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, fornendone adeguata informazione agli utenti della strada.

Roma,

IL PREFETTO
(Pecoraro)